



Saluzzo, lì 28 giugno 2022

Egr.

CLIENTE

Prot. n. 36/22/FISC

BONUS SU ACQUISTI BENI STRUMENTALI: INDICAZIONE ANCHE NEL DDT

Il richiamo della norma agevolativa sui crediti di imposta per gli investimenti in beni strumentali va riportato **anche nel documento di trasporto**.

L'Agenzia delle Entrate, con una recente risposta ad interpello, stabilisce che ai fini della fruizione del credito d'imposta **beni strumentali (generici e 4.0)** vi è l'**obbligo** di indicare il riferimento normativo anche **sul documento di trasporto (DDT)** che certifica la consegna del bene.

L'Agenzia ha infatti chiarito che anche il DDT, come la fattura, assolve la funzione di identificare l'investimento e deve rispettare il medesimo obbligo. E' comunque possibile **regolarizzare a posteriori i documenti privi della apposita dicitura**, purché l'integrazione avvenga prima che sia avviata una attività di controllo dell'Amministrazione. L'interpretazione appare molto rigorosa, dato che le fatture (su cui viene già richiamata la norma agevolativa) riportano sistematicamente i dati dei documenti di trasporto emessi dal fornitore.

È pertanto necessario che la dicitura:

*"Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063,
Legge n. 178/2020"*

venga riportata **anche sui documenti di trasporto** dei prossimi acquisti di beni agevolati **oltre che sulle relative fatture**, ove peraltro è già obbligo venga indicata.

Si attendono precisazioni riguardo gli **acquisti agevolati già effettuati**, in considerazione della scarsa tempestività del chiarimento pubblicato poche settimane fa e connesso ad una norma agevolativa in vigore da ormai quasi tre anni.

